



DELIBERA N. 8 del 30 Ottobre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED], per il tramite dell’Avv. [REDACTED], avverso il provvedimento emanato dal Centro per l’Impiego di [REDACTED] di sospensione/cessazione della NASpI. Ricorso pervenuto all’ANPAL in data [REDACTED] (prot. ANPAL n. [REDACTED] del [REDACTED]);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2018, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [REDACTED] chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio di sospensione/cessazione della NASpI, affermando che il provvedimento del Cpi di [REDACTED] è illegittimo in quanto non è gli è mai stato comunicato.

In considerazione della mancanza di documentazione più dettagliata riguardante il ricorso in oggetto, ANPAL con PEC del [REDACTED] inviata all'Avv. [REDACTED] chiedeva di integrare la documentazione pervenuta ai fini di una più compiuta valutazione dello stesso da parte del Comitato, trasmettendo l'ulteriore documentazione a supporto entro il [REDACTED]. A tale richiesta non faceva seguito alcun riscontro.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce improcedibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, e sulla base della documentazione acquisita, si ritiene che il ricorso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, sia improcedibile, stante la mancanza di documentazione e di informazioni a supporto dello stesso.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2018

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Marinella Colucci